



## **REGOLAMENTO COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE**

Approvato dal Consiglio Federale nella seduta del 10 maggio 2025

### **Art. 1**

La Commissione Vertenze Economiche (di seguito Commissione) è formata da un Coordinatore e due Componenti nominati dal Consiglio Federale.

### **Art. 2**

La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i membri e delibera a maggioranza.

### **Art. 3**

La Commissione ha competenza a giudicare in modo inappellabile sulle controversie di natura economica insorte tra soggetti tesserati ed affiliati ed in particolare fra pugili del Settore Pugilato Olimpico e del Settore Pro e società sportive.

### **Art. 4**

- 4.1. Il procedimento è instaurato su istanza della parte interessata previo pagamento di una tassa di accesso stabilita dal Consiglio Federale, il cui pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto della F.P.I. e la cui ricevuta di versamento deve essere allegata all'istanza ed inviata a mezzo PEC unitamente alla stessa. Il mancato invio di tale ricevuta di pagamento comporta la irricevibilità dell'istanza. **Nel caso in cui le parti raggiungano un accordo extragiudiziale l'importo della suddetta tassa sarà rimborsato.**
- 4.2. L'istanza deve essere inviata, altresì, a mezzo PEC, a pena di inammissibilità, alla Commissione Vertenze Economiche e, contestualmente, sempre con PEC, all'eventuale controparte. La ricevuta di quest'ultima deve essere allegata all'istanza spedita alla Commissione, a pena di inammissibilità.
- 4.3. Le istanze redatte in forma generica e/o comunque prive di motivazione sono dichiarate inammissibili.
- 4.4. La controparte ha diritto di inviare alla Commissione, a mezzo PEC, controdeduzioni entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia dell'istanza. Le controdeduzioni devono essere inviate anche all'istante a mezzo lettera raccomandata o PEC, la cui ricevuta deve essere allegata alla copia inviata alla Commissione.
- 4.5. Le parti possono essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta: la parte procedente circa il merito dell'istanza, la controparte circa il merito delle controdeduzioni. Le parti possono farsi assistere da un avvocato di fiducia.
- 4.6. Il procedimento si svolge principalmente sulla base degli atti ufficiali. I documenti agli atti, se estesi e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore indicativo e sono valutati secondo l'equo apprezzamento della Commissione.
- 4.7. I pagamenti da chiunque effettuati, a qualsiasi titolo ed in forma tracciabile, possono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione. Le prove testimoniali di soggetti tesserati sono ammissibili.
- 4.8. Le decisioni della Commissione sono comunicate nel loro integrale contenuto direttamente alle parti e per conoscenza alla Segreteria Generale.
- 4.9. Le decisioni della Commissione divengono esecutive ed inappellabili.
- 4.10. La Commissione applica le norme federali vigenti.
- 4.11. Qualora la decisione della Commissione preveda e disponga il pagamento di una somma, per le causali di cui alla motivazione della decisione stessa, a carico di una parte ed in favore di un'altra parte, questa (ovvero) sarà tenuta ad adempiere al pagamento della somma stabilita entro 7 giorni dalla notifica della decisione che avverrà a mezzo pec o e mail a cura della F.P.I. Nel caso di mancato pagamento la parte inadempiente verrà sospesa da ogni attività agonistica e federale e lo rimarrà sino a quando non dia prova di aver ottemperato al pagamento. Decorso inutilmente il suddetto termine di 7 gg, la FPI potrà trattenere eventuali contributi o rimborsi dovuti alla parte inadempiente per soddisfare la parte avente diritto al pagamento della somma di cui alla decisione della Commissione.